



COMUNE DI STORNARA

Provincia di Foggia

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 19 del 13 dicembre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di dicembre, il Revisore Unico Arnaldo Stefanelli è presente virtualmente presso la sede municipale del Comune di Stornara (FG) per esaminare la pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti del Comune di Stornara per il triennio 2023/2025, sottoscritto in data 13/11/2023 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, al fine di esprimere il parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, ricevuta mediante pec in data 12 dicembre 2023 con nota prot. n. 8294 del 11/12/2023;

L'Organo di Revisione,

Vista la richiesta dal Responsabile del settore Economico-Finanziario del 11/12/2023 prot. 8294 pervenuta via pec il 12/12/2023, avente per oggetto "Relazione illustrativa tecnico finanziaria C.C.D.I. - Richiesta di parere" e relativi Allegati;

Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

Visto il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

Visto il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2022;

Visto il Tuel, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011, e sue ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 2019/2021 Regioni – Funzioni locali;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.;

Visti i contenuti della Circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Premesso che:

- che l'art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che l'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001 dispone che *“Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- che in applicazione dell'articolo 80 del CCNL Regioni - Funzioni locali 2019/2021, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Visto che gli oneri della contrattazione decentrata impegnati non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono stati adeguati in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 18/12/2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazione di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018 (ultimo periodo comma 2, art. 33 D.L. 34/2019);

Visto che i limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014);

Esaminate le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Responsabile del Settore Economico-Finanziario rag. Vito Dinichilo, da cui risulta che il fondo delle

risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 79 CCNL 2019/2021 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;

Viste:

- a) la Determinazione n. 150 del 24/10/2023 con la quale è stata formalizzata la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023;
- b) il verbale n.16 datato 23/10/2023 di questo Organo con cui è stato espresso il parere sulla costituzione del Fondo 2023;
- c) l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2023, giusto Verbale della Delegazione trattante sottoscritto in data 13/11/2023;

Accertato che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2023 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (articolo 1 comma 557 e seguenti oppure comma 562 della legge n. 296/2006, art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015) e con i vincoli di bilancio;

Verificato che:

- permane l'equilibrio di bilancio;
- vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo (come risulta dalla Determinazione n. 150 del 24.10.2023, il Fondo è impegnato nel Bilancio 2023);

CERTIFICA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal C.C.N.L. 2019/2021 in quanto:

- a) sono rispettati i limiti alla spesa di personale;
- b) è rispettato il limite delle risorse decentrate già quantificate per l'anno 2023;
- c) vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

Lì, 13/12/2023.

Il Revisore Unico

Arnaldo Stefanelli